

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 2 dicembre 2013 — Pachtitis/Commissione

(Causa F-49/12)

(Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/77/06 — Accesso ai documenti — Domanda di accesso alle risposte ai test di accesso — Annullamento dei risultati dei test — Mancanza di interesse ad agire — Non luogo a provvedere)

(2014/C 71/68)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimitrios Pachtitis (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente P. Giatagantzidis e K. Kyriazi, successivamente P. Giatagantzidis e A. Féréti, avvocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e I. Chatziagiannis, successivamente J. Currall e D. Triantafyllou, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti)

Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e S. Johannesson, agenti)

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: H. Hijmans, agente)

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) Il sig. Pachtitis e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
- 3) La Repubblica ellenica, il Regno di Svezia e il Garante europeo della protezione dei dati, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-127/12)

(Funzione pubblica — Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura — Ricorso proposto a mezzo telefax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni — Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni — Assenza di identità tra l'uno e l'altro — Tardività del ricorso)

(2014/C 71/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto

Domanda di annullamento del rifiuto di risarcire il danno che il ricorrente avrebbe subito a causa del tardivo invio del documento denominato «bill of lading» relativo al trasporto dei suoi beni personali da Luanda (Angola), dove era stato destinato, all'Italia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa F-133/12)

(Funzione pubblica — Funzionari — Responsabilità extracontrattuale dell'Unione — Risarcimento del danno risultante dall'invio da parte dell'istituzione all'avvocato del ricorrente di una lettera relativa alle spese poste a carico del ricorrente — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato — Articolo 94 del regolamento di procedura)

(2014/C 71/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)